P.U. 315/2023



C.C. 12/24 SENT. 40/24 REP. 84/24

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

#### Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 315/2023 promosso da

#### Conclusioni nell'interesse di

- "l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata per le motivazioni di cui in narrativa, VOGLIA
- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 e ss D.lgs 14/2019 e ss. mod.;
- Nominare il Giudice Delegato:
- Nominare il liquidatore nella persona dell'avv.

già nominato

Gestore della Crisi;

- Assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- Ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;
- Ordinare la trascrizione, a cura del liquidatore, della sentenza presso gli uffici competenti;
- Disporre che la sentenza sia pubblicata in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- Disporre che non possano essere iniziate e/o proseguile azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ne acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;
- Autorizzare, ai sensi dell'art. 268 comma 4 D.lgs 14/2019, il debitore a trattenere per il suo mantenimento la somma mensile di € 1.850.00;
- Fissare nel termine di anni 4 (quattro) a decorrere dall'apertura della liquidazione, il tempo di esecuzione della liquidazione stessa;
- Sospendere dal deposito della presente domanda di liquidazione, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma del codice civile;
- Ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti".

## Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 28.12.2023, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei suoi confronti.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., avv.

il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

#### La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della

1000 100



domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

#### La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché : risiede nel Comune di

ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

#### La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichlarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "stato particolareggiato ed estimativo delle attività"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compluti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;



7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "doveri delle parti", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di

"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo

ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescetto".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensi anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice / risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in

particolare, l'elenco delle fatture emesse nell'ambito dell'attività professionale e gli estratti conto bancari, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

# L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata

non riveste la qualifica di imprenditore, atteso che la ricorrente è una lavoratrice autonoma con partita iva n.

e si occupa di realizzazione siti web, grafica e campagne social, nonché di consulenza alle imprese per la partecipazione a bandi e progetti di finanza agevolata.

Come accertato dall'OCC, la stessa non risulta attualmente titolare di alcuna impresa individuale (docc. 81, 82 e 83), mentre in passato è stata titolare dell'impresa individuale nonché socia

accomandataria della

entrambe cancellate

dal Registro delle Imprese da oltre un anno (segnatamente, l'impresa individuale risulta cancellata il 7.8.2013 mentre la s.a.s. risulta cancellata il 19.1.2022, docc. 15 e 16).

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 c 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione

controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

# I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.



L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta senz'altro insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari. Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 559.921,98 così come risulta dalla tabella allegata al ricorso:

Prededuzione		Privilegiati	Chirografari
98	C 8.233,10	C 152.446,20	C 450,16
	C 6.344,00	€ 173.379,02	C 5.503,85
	€ 6.128.30	C 390,00	€ 314,29
		€ 154.798,40	€ 258,05
		C 1314,12	C 976,61
		€ 38.929,31	€ 3.313,30
		€ 7.147,27	V 80
Tot. C 20.705,40		Tot. C 528.392,32	Tot. C 10.824,26

Si precisa che, contrariamente a quanto risulta dalla tabella, il credito vantato dall'avv. non ha natura prededucibile, bensl unicamente privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., dato che l'art. 6 CCII prevede che sia prededucibile unicamente il compenso dell'OCC e del Liquidatore.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- è proprietaria di un immobile sito in
- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo:

il cui saldo alla data del

30 settembre 2023 risulta essere positivo per un importo pari ad euro 1.628,17;

(ii) carta n. dal saldo attivo di € 140,24

L'O.C.C. ha inoltre verificato che

: è una lavoratrice autonoma

che si occupa di realizzazione siti web, grafica e campagne social, nonché di consulenza alle imprese per la partecipazione a bandi e progetti di finanza agevolata.



Per lo svolgimento di tale attività ha percepito redditi per € 49.759,00 nel 2021 ed € 22.358 nel 2022, mentre nel 2023 ha emesso fatture per € 24.873,40.

#### Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla crisi che ha colpito l'impresa individuale di cui la debitrice cra titolare e la società in accomandita semplice di cui era socia accomandataria, dal che è conseguita l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di nonché il generarsi di un rilevante debito erariale.

# L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

La ricorrente, infine, ha indicato in quattro anni la durata della procedura.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione.

P.Q.M.

11 Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

nata a

DICHIARA la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII NOMINA Giudice Delegato per la procedura



#### NOMINA Liquidatore il dott. avv.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

### DISPONE che il Liquidatore: .

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
   lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma
   CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali



recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

 provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare i redditi conseguiti da ad eccezione delle somme escluse dalla liquidazione;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 22 febbraio 2024.

Il Giudice Estensore

11 Presidente

